

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia di Bari

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

Nº 183

OGGETTO: Giudizio Comune c/ "Italiana Manifatture Edili s.r.l.".

Atto di citazione per opposizione a decreto ingiuntivo. Nomina legale.

SETTORE: SEGRETERIA AA.GG. IL DIRIGENTE DI SETTORE	L'anno duemilaotto, il giorno	tredici
Per quanto concerne la regolarità tecnica sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: favorevole. Dott Pasquale MAZZOME.	del mese di <u>Giugno</u> , seguenti, in Canosa di Puglia, ne previo avviso del Sig. SINDACO, Comunale nelle persone dei Signori:	lla sede municipale,
	Francesco VENTOLA	Sindaco P
Per quanto concerne la regolarità contabile	Marisa ROSA	V. Sindaco P
sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: favorevole.	Nicola CASAMASSIMA	Assessore
Dott/Ginseppe DI BIAST	Pasquale DI GIACOMO	Assessore
M 1 HOR FULL	Alfonso Sabino MALCANGIO	Assessore
IL SEGRETARIO GENERALE	Michele MARCOVECCHIO	Assessore
Esprime il parere di conformità ai sensi dell'art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n.	Nunzio PINNELLI	Assessore
267/2000: favorevole.	Giuseppe SCARINGELLA	Assessore
Dott Pasquale MAZZONE	Anna Maria Rosaria TODISCO	Assessore
Muy	Daniela TRAVISANI	Assessore
	Michele VITRANI	Assessore

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale MAZZONE.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 24 del 22/06/2007, si conferiva incarico all'avv. Sergio GENTILE di porre in essere ogni azione utile al recupero della somma di €. 60.200,07, di cui questo Comune è creditore nei confronti della società "Italiana Manifatture Edili s.r.l." a titolo di contributo per il costo di costruzione, nonché della relativa sanzione ex art. 42 del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia);
- con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 25/10/2007, l'avv. Sergio GENTILE, in nome e per conto di questo Comune, ha chiesto al Tribunale di Trani Sez. di Canosa di Puglia di ingiungere alla società "Italiana Manifatture Edili s.r.l." il pagamento della somma di €. 60.200,07, oltre agli interessi di mora dal 14/11/2005 fino al soddisfo, alle spese di giudizio, nonché gli oneri accessori, fiscali e previdenziali;
- il Giudice Unico del Tribunale di Trani Sez. di Canosa di Puglia, con decreto dell'1'8/01/2008 (n. 1/2008 D.I. n. 16221/07- n. 5/2008 Cron.) ha ingiunto alla "Italiana Manifatture Edili s.r.l." il pagamento, in favore di questo Comune della richiamata somma di €. 60.200,07, oltre interessi legali con decorrenza dalla data di costituzione in mora, spese e competenze della procedura liquidate in complessivi €. 758,00, nonché gli oneri accessori, fiscali e previdenziali;
- con atto notificato in data 12/03/2008 all'avv. Sergio GENTILE, che rappresenta questo Comune, l'avv. Francesco BRUNO, in nome e per conto della società "Italiana Manifatture Edili s.r.l.", ha citato questo Comune all'udienza del 18/06/2008, innanzi al Tribunale di Trani Sez. di Canosa di Puglia, per sentirlo:
 - a) in via preliminare ed assorbente: condannare, previo accoglimento di disattesa e reietta avversa istanza, al pagamento delle spese di giudizio, spese ed onorari;
 - b) in via subordinata ed assorbente: in accoglimento della svolta eccezione, dichiarare l'inammissibilità del procedimento monitorio, con conseguente pagamento delle spese di giudizio, spese ed onorari;
 - c) in via ulteriormente subordinata e nel merito:
 - accogliere l'opposizione e dichiarare inammissibile ed infondata la pretesa azionata con decreto ingiuntivo;
 - dichiarare nullo, inefficace, improduttivo di effetti e comunque revocare detto decreto:
 - condannare questo Comune al pagamento delle spese di giudizio, spese ed onorari;
- con nota fax del 13/03/2008, l'avv. Sergio GENTILE ha chiesto nuovo mandato difensivo, al fine di poter redigere l'atto di costituzione avverso il predetto atto di citazione;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito;

Vista la delibera di G.C. n. 22 del 18/01/2008 avente come oggetto l'approvazione delle tariffe da applicare per la liquidazione del corrispettivo spettante agli Avvocati difensori del Comune:

Visto che sulla proposta di questa deliberazione:

- il Dirigente del Settore Segreteria e AA. GG. ha espresso il parere favorevole in linea tecnica:
- il Dirigente del Settore Finanze ha espresso il parere favorevole in linea contabile;
- il Segretario Generale ha espresso il parere favorevole di conformità ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000;

Applicate le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.267 del 18/8/2000;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA

per i motivi in narrativa espressi e che qui si intendono riportati;

- di incaricare l' avv. Sergio GENTILE di difendere le ragioni di questo Ente nel giudizio proposto con atto di citazione, innanzi al Tribunale di Trani - Sez. di Canosa di Puglia dalla società "Italiana Manifatture Edili s.r.l.", rappresentata e difesa dall'avv. Francesco BRUNO;
- di dare atto che all'assunzione della spesa necessaria per l'esecuzione del presente provvedimento, quantificata, presumibilmente, in €.4.000,00, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale con impegno al cap. 124 del PEG/2008;
- di stabilire che in favore del predetto professionista, sarà liquidato un corrispettivo calcolato mediante l'applicazione delle tariffe approvate con il succitato atto deliberativo n. 22/2008.
- La presente deliberazione, attesa l'urgenza di provvedere in merito, viene resa dalla G.C., con unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



Anu.